

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C.

Per il ricorrente:

- GUERCIA ANTONIO nato a Nola il 12.08.1977, C.F. GRCNTN77M12F924G e residente in Motta di Livenza (TV) alla via Primo Maggio n. 2;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del Dirigente p.t.;
- AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO, in persona del Dirigente p.t.;
- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GORGO AL MONTICANO, Via Roma, 60/2 31040 - GORGO AL MONTICANO (TV), in persona del Dirigente p.t.;

Tutti domiciliati opelegis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, piazza S. Marco, 63;

-RESISTENTI-



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

FATTO

Il sig. Guercia Antonio presentava domanda prot. n. 6448 del 02.11.2017 di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2018/2021, per i profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), Cuoco (CO) e Collaboratore Scolastico (CS), all'I.T.S.C. "JACOPO SANSOVINO" di Oderzo (TV), scuola capofila (allegato n.1).

Il titolo indicato per accedere al profilo di Collaboratore Scolastico (CS) era rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di "Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina" conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico, viale Sant'Alfonso n. 5 -82015 Durazzano (BN), allegato 2.

Nel corso del triennio 2018/2021, il ricorrente, in quanto inserito nelle menzionate graduatorie ATA, veniva individuato quale destinatario dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato (allegato n.3) sul profilo di Collaboratore Scolastico.

In data 02.04.2019, l'Istituto Comprensivo di Gorgo al Monticano, presso cui il sig. Guercia Antonio aveva stipulato il primo contratto, eseguiti i controlli riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante supplente nel modello di domanda, nè certificava la convalida per tutti i menzionati profili professionali (decreto di convalida prot. 3731 del 02.04.2019, allegato n.4).

Inopinatamente, l'Istituto Comprensivo di Gorgo al Monticano emetteva il decreto prot. n. 2926 del 16.03.2021 (allegato n.5) di esclusione dalle graduatorie di istituto 3^ fascia personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, per mancanza del titolo di accesso, vista la nota dell'USR Veneto - Uff. I del 7 febbraio 2020, nn. 767/2020 R.G. (allegato n.6), avente ad oggetto "*Personale Ata – graduatorie di circolo ed istituto – controlli previsti dall'art 7 del DM 640/17 - Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie*", specificatamente nella parte contenente la "*declaratoria di invalidità dei diplomi di qualifica professionale conseguiti presso il Centro Studi Sannitico srl di Durazzano (BN)*". Inoltre, Ai sensi dell'art 7.7 del DM 640/2017 il servizio statale svolto in mancanza di titolo di accesso veniva considerato non valido giuridicamente.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

In definitiva, l'Amministrazione resistente, ritenuto non valido il titolo di accesso per il profilo CS, rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di "Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina" conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN), ha disposto l'esclusione del Sig. Guercia Antonio dalle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA, triennio 2018/2021, determinando l'invalidità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Il Centro Studi Sannitico ha richiesto la parità scolastica per l'a.s. 2012/2013, ma non l'ha ottenuta per il diniego espresso dell'USR Campania. Avverso il diniego di concessione della parità l'Istituto presenta ricorso al Tar Campania e poi appello al Consiglio di Stato contro la sentenza di rigetto di primo grado. Con sentenza n. 5211/2015 (allegato n.7) il Consiglio di Stato accoglie l'appello e annulla il provvedimento di diniego della parità. L'USR Campania, quindi, con il decreto n. 360 del 11/01/2016 (allegato n.8), in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, annulla il provvedimento di diniego della parità e riconosce la parità scolastica all'Istituto Centro Studi Sannitico con decorrenza dall' a.s. 2012/2013. Anche sul sito istituzionale dell'USR Campania vi è l'elenco delle scuole paritarie dal quale risulta che il Centro Studi Sannitico è riconosciuto paritario dall' a.s. 2012/2013 (allegato n.9).

Ma vi è di più. Il ricorrente nell'anno scolastico 2012/2013 ha effettivamente sostenuto le prove d'esame in qualità di candidato esterno presso il Centro Studi Sannitico come attestato dal verbale degli scrutini e dal registro degli esami (allegato n.10)

Pertanto, il provvedimento di decadenza dalle graduatorie è illegittimo in quanto il ricorrente ha regolarmente conseguito il diploma di qualifica presso l'Istituto Paritario riconosciuto dall'USR Campania e autorizzato a rilasciare tali diplomi (cfr. anche Elenco scuole paritarie tratto dal sito internet istituzionale dell'USR Campania, allegato n.9).



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Tanto premesso, è interesse del Sig. Guercia Antonio agire in giudizio al fine di richiedere l'accertamento della validità giuridica del servizio svolto come Collaboratore Scolastico negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

DIRITTO

SULLA VALIDITA' DEL TITOLO DI ACCESSO.

L' Istituto "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (BN) è riconosciuto come paritario dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania come risulta sia dall' Elenco stesso consultabile sul sito istituzionale del Miur, dal quale emerge appunto che l'Istituto in parola è paritario dall' a.s. 2012/2013 sia dal decreto n. 360 del 11 gennaio 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dal quale si legge espressamente: *"L' Istituto Professionale – settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera – articolazioni: Enogastronomia, servizi di sala e di vendita, denominato Centro Studi Sannitico con sede in Durazzano, alla Via Sant'Alfonso n. 5, [...] è riconosciuto, ai sensi della Legge n. 62 del 2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall' a.s. 2012/2013"*.

Pertanto, l'Istituto in parola, contrariamente a quanto riferito da controparte, era autorizzato a rilasciare i diplomi di qualifica professionale fin dall' a.s. 2012/2013. Il fatto che un Istituto Paritario non possa rilasciare diplomi triennali il primo anno di esercizio dell'attività è una tesi erronea in quanto i candidati che hanno partecipato alla sessione d'esame a.s. 2012/2013, come la ricorrente, erano candidati esterni cioè privatisti.

L'assenza del titolo in originale è dovuta soltanto al fatto che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento non ha mai consegnato le pergamene alla scuola paritaria.

Evidentemente, parte resistente attribuisce l'invalidità del titolo al fatto che l'istanza di riconoscimento della parità per l'anno scolastico 2012/2013 era stata in un primo momento rigettata dall'USR Campania. Tuttavia, l'Istituto Paritario ha impugnato il provvedimento di diniego davanti al Tar e la vicenda si è conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 che ha



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

definitivamente riconosciuto le ragioni dell'Istituto stabilendo che l'istanza per l'ottenimento della parità scolastica doveva essere accolta. Di conseguenza, l'USR Campania in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato ha concesso la parità con effetto retroattivo ovvero con decorrenza dall' a.s. 2012/2013. Ebbene, con il decreto citato l'Ufficio Scolastico Regionale ha voluto sanare l'attività svolta fino a quel momento dall'Istituto Centro Studi Sannitico e in particolare riconoscendo la validità anche ai diplomi di qualifica rilasciati.

La certificazione prodotta (allegati 2 e 10) a firma del Coordinatore delle Attività Didattiche del Centro Studi Sannitico, attestano che il ricorrente ha conseguito nell'a.s. 2012/2013 il "Diploma di Qualifica (triennale) di Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina".

Si deve subito osservare che la certificazione rilasciata dal Centro Studi Sannitico ha valore di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.

Non può, accogliersi la tesi del Ministero che fa discendere l'invalidità del titolo per cui è causa dalla considerazione che, non avendo all'epoca ricevuto la parità, l'Istituto non ha materialmente rispettato gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale n. 90/2001 la quale prevedeva all'art. 26 che "le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico e comunicate al Provveditore agli Studi" e dall'ulteriore considerazione che sarebbe stato violato il disposto dell'art. 28 comma 10 dell'O.M. 90/2001 - secondo la quale i candidati esterni (com'era appunto il ricorrente) possono sostenere gli esami solo presso gli istituti professionali di stato o paritari – dal momento che nell'anno 202/2013 la scuola non aveva la parità.

La tesi del ministero, infatti, contrasta con il principio di retroattività degli effetti giuridici. Quando una sentenza o, nel caso di specie, un atto amministrativo ha efficacia retroattiva opera una fictio iuris alla quale si ricollega una conformazione della realtà passata alle statuizioni dell'atto retroattivo.

È evidente che nei fatti nell'a.s. 2012/2013 la scuola non aveva la parità; tuttavia l'avvenuto riconoscimento della parità in epoca successiva ma con riferimento all'anno scolastico di interesse fa sì che giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall'anno scolastico 2012/2013 con tutti gli effetti che ne conseguono. Accedere alla tesi del Ministero, invece,



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

significherebbe disconoscere il meccanismo della retroattività della effetti giuridici svuotando efficacia concreta gran parte delle pronunce giudiziali e dei provvedimenti amministrativi.

A questo punto, quindi, l'istituto Centro Studi Sannitico si deve considerare legittimato, sin dall'anno scolastico 2012/2013, a rilasciare diplomi professionali (art. 1 comma 2 legge 62/00: "Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6"; art. 2.3 DM 83/08: "Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola").

Recentemente è intervenuta la Sentenza n° 414 del 18/01/2023 (allegato n.11), con la quale il TAR Campania, Sez. 4, ha accolto il ricorso presentato dal Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN) ed ha annullato le circolari emessi dall'USR Campania e dall'USP di Benevento, in esecuzione della quale Amministrazione Scolastica resistente ha escluso l'istante dalla graduatoria permanente, per la presunta ritenuta invalidità del titolo di accesso.

Da segnalare come da ultimo sul contenzioso è intervenuta **definitivamente** la **sentenza n. 17223/2023 del 15.06.2023 (allegato.12) della Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro che accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata emessa dalla Corte d'appello di Venezia**. Si riportano di seguito le ragioni della decisione:

"1. Nel motivo di ricorso si denuncia violazione dell'articolo unico della legge n. 62 del 2000, dell'art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.; ad avviso della ricorrente, è erronea la decisione della Corte territoriale la quale non si era avveduta che aveva qui carattere



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

dirimente l'intervenuto riconoscimento retroattivo, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, al "Centro studi sannitico" della natura di scuola paritaria – ad ogni effetto di legge e dunque anche con riferimento alla validità dei titoli di studio rilasciati dal detto istituto – in forza della sentenza del Consiglio di Stato e del decreto dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania n. 360 dell'11/1/2016.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Va premesso che il decreto del dirigente scolastico dell'Istituto professionale di Stato alberghiero «Massimo Alberini», notificato l'8.4.2020, di esclusione dalle graduatorie e di risoluzione del rapporto di lavoro è stato adottato perché il diploma di qualifica triennale rilasciato dal "Centro studi sannitico" non era titolo valido e quindi, in sostanza, sulla base del combinato disposto degli artt. 2, commi 1 e 4, ed 8, commi 2 e 5, d.m. n. 640/2017, recante «disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2020». Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto nonché l'esclusione dei medesimi, in qualsiasi momento e anche se già inseriti nelle graduatorie, ove risultino privi di qualcuno dei requisiti di ammissione.

2.2 Incontestato l'intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria del CSS a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, non è rinvenibile per la verità alcuna deroga a tale efficacia retroattiva del riconoscimento della parità scolastica nella menzionata sentenza del Consiglio di Stato, né nel provvedimento, ad essa conseguenziale, dell'Ufficio scolastico regionale della Campania n. 360/2016 citato dalla ricorrente, con ogni ulteriore effetto anche in ordine alla validità dei titoli scolastici rilasciati.

2.3 L'articolo unico della legge 10.3.2000, n. 62 ("Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione") prevede, ai commi 1 e 2, quanto segue:

«1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6».

2.4 Sicché, effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l'istituto CSS, l'abilitazione a rilasciare per l'appunto titoli di studio aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del d.m. 10.10.2008 n. 83 (recante le Li.Gu. attuative per il riconoscimento della parità scolastica) il quale, a sua volta, prevede:

«Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola».

2.5 Ben s'intende, allora, come non abbia senso scrutinare, come invece ha fatto il giudice d'appello su richiesta dell'Amministrazione, se gli esami fossero o meno stati in concreto espletati nell'a.s. 2012/2013 conformemente all'o.m. n. 90/2001 (artt. 26-28), per poi tenere in non cale il conseguito diploma di qualifica triennale per presunte irregolarità.

Questo perché l'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, non esprime un potere generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi per esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi dall'attività provvedimentale della p.a.; sicché, anche nel giudizio intrapreso dal privato per il riconoscimento del suo diritto all'inclusione nelle graduatorie d'istituto sulla base del conseguito diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto parificato, non può compiersi tale disapplicazione, su richiesta dell'Amministrazione che vi ha dato causa, in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri (v. Cass., Sez. L, n. 5703 del 2010; Cass., Sez. L, n. 13941 del 2009; Cass., Sez. L, n. 1365 del 2005, cui adde Cass. n. 348/2002 e Cass. n. 4854/1998).

Trattasi di principio ulteriormente ribadito dal d.lgs. n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1, dove il legislatore ha avvertito l'opportunità di richiamare esplicitamente l'istituto generale (legge 20 marzo 1865 n. 2248, art. 5, all. E) della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi ad



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

opera del giudice ordinario sempre a tutela dei diritti soggettivi dei lavoratori, con la precisazione però che l'atto deve essere rilevante ai fini della decisione (Cass., Sez. L, n. 18283/2010 e altre successive).

2.7 Orbene, avendo il decreto n. 360/11.1.2016 dell'U.S.R. per la Campania riconosciuto (come si è visto) la parità ai sensi della legge n. 62/2000, cit., a decorrere dall'a.s. 2012/13, ciò non può che aver comportato l'abilitazione del "Centro studi sannitici" a rilasciare, già a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che possa utilmente disquisirsi in questa sede, su richiesta dell'Amministrazione, in merito «alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l'acquisizione della qualifica e, a cascata, sulla validità del diploma conseguito» (così a pag. 8 della sentenza impugnata).

3. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni già indicate, il ricorso dev'essere accolto e l'impugnata sentenza va cassata, con rimessione della causa dinanzi alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità."

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato l'istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia:

1. Accertare e dichiarare la validità ai fini giuridici del servizio effettivamente svolto dal ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2019/2020, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
2. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA, triennio 2018/21;
2. diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina” conseguita nell’a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico;
3. contratti di lavoro a tempo determinato a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
4. decreto di convalida punteggi, triennio 2018/2021;
5. decreto di esclusione dalle graduatorie ATA di terza fascia triennio 2018/2021;
6. nota emessa dall’USR Veneto;
7. sentenza 5211/2015 Consiglio di Stato;
8. decreto prot. AOODRCA 360 dell’11 gennaio 2016 dell’USR Campania;
9. elenco delle scuole paritarie;
10. registro degli esami e scrutini esami di qualifica;
11. Sentenza n° 414 del 18/01/2023 TAR Campania, Sez. 4;
12. Sentenza n. 17223/2023 del 15.06.2023 Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro.

Salvisiuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che il ricorrente è esente dal versamento.

Castellammare di Stabia (NA), 07.07.2023

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

